

TRA SISTEMA DI CALCOLO E BUONUSCITA, SEGNALI DI RIFORMA STRUTTURALE

E restare dopo i 65 anni sarà più difficile

I trattenimenti in servizio sono equiparati dal dl a nuove assunzioni

DI NICOLA MONDELLI

Gli interventi in materia previdenziale contenuti nell'art. 12 del decreto legge finanziario riguardano in prima battuta alcune modifiche ai termini di decorrenza del trattamento pensionistico dei lavoratori del pubblico impiego (le c.d. finestre di uscita) che, a decorrere dal 2011, cesseranno dal servizio per vecchiaia o per anzianità. Le modifiche non si applicano però al personale docente ed Ata per il quale la decorrenza resta quella stabilita dal comma 9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 e cioè il 1° settembre.

Il sistema di calcolo

Non sono, poi, previsti interventi immediati o in tempi brevi comportanti modifiche ai sistemi di calcolo in vigore (retributivo; misto o contributivo) per determinare l'ammontare del trattamento pensionistico. La conferma dei sistemi di calcolo non esclude, tuttavia, che nei confronti del personale docente ed ausiliario, tecnico e amministrativo, che cesserà dal servizio negli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, il congelamento degli automatismi stipendiali e il mancato rinnovo contrattuale possa comportare una riduzione dell'ammontare della pensione lorda annuale, una riduzione che in termini percentuali e a seconda delle posizioni individuali potrebbe, tuttavia, da un calcolo assolutamente empirico, non essere superiore

all'1%.

Buonuscita

Diverse, invece, le novità in materia di indennità di buonuscita o di fine servizio dei pubblici dipendenti ivi compreso il personale della scuola contenute nell'art. 12 del medesimo decreto legge n. 78. Quella che

potremo indicare come un inizio delle modifiche strutturali del sistema in vigore è la disposizione contenuta nel comma 10 dell'art. 12. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, si legge infatti nel comma, «il computo dei trattamenti di buonuscita o di fine servizio si effettua secondo le regole del trattamento di fine rapporto (Tfr) e, pertanto, secondo quelle dell'art. 2120 del codice civile e con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%».

Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2010 dal personale della scuola in regime di Tfs (buonuscita) non cambia nulla: continueranno ad essere computate secondo il regime attuale e quindi con la regola del prorata.

La disposizione contenuta nei commi da 7 a 9 del medesimo art. 12 prevede, inoltre, una revisione dell'istituto dei trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego, ivi compreso il personale della scuola, relativamente ai tempi di liqui-

dazione dell'indennità.

La liquidazione spettante verrà effettuata in un'unica soluzione se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle ritenute fiscali, sarà pari o inferiore a 90 mila euro; in due importi annuali se l'ammontare è superiore a 90 mila euro ma inferiore a 150 mila; in tre importi annuali se l'ammontare è uguale o superiore a 150 mila euro.

La rateizzazione non si applica in caso di collocamento a riposo per limiti di età entro la data del 30 novembre 2010 e per le domande di pensionamento presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del decreto legge, purché la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010.

L'ammontare della buonuscita di nessuno dei docenti o degli Ata che cesserà dal servizio dal 1.9.2010, e comunque almeno nei prossimi tre anni, rientra tra i parametri che comportano la rateizzazione della buonuscita, neppure se potrà fare valere 40 anni di contribuzione. Nella rateizzazione rientrano certamente i dirigenti scolastici.

Oltre il 65° anno di età

Le possibilità per i docenti e gli Ata di permanere in servizio oltre il 65° anno di età, ai sensi di quanto dispone l'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 503/1992, vengono ulteriormente ridotte.

Le istanze di trattenimento in servizio, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal comma 7 dell'art. 72 della legge n. 133/2008, potranno essere accolte esclusivamente nell'ambito delle quote di nuove assunzioni autorizzate e dovranno essere conteggiate come nuove assunzioni. Sono fatti salvi, tuttavia, i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti dall'amministrazione scolastica prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78.

© Riproduzione riservata



Maurizio Sacconi, ministro del lavoro

